

# PROVINCIA DI BIELLA

**Settore Tutela Ambientale**

**Codice: Impegno n.**

**Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO**

**Codice:**

## **DETERMINAZIONE N. 2867 IN DATA 26/07/2005**

**Oggetto: Autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 372/99 per impianti esistenti. Complesso IPPC della ditta PETTINATURA BIELLESE SPA per l'unità locale di 13856 Vigliano, Via Milano 232**

Il sottoscritto Dr. Saracco Giorgio in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura, oggi, addì .....

Impresa: **PETTINATURA BIELLESE S.P.A.** *Stabilimento di Vigliano Biellese (BI)*

Sede Legale: Via Milano 232 - 13856 Vigliano Biellese (BI)

Sede Operativa: Via Milano 232 - 13856 Vigliano Biellese (BI)

Codice Impresa: 2201

### **PREMESSO CHE**

- la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control*, di seguito abbreviato in IPPC;
- la direttiva sopracitata è stata recepita in prima battuta in Italia con il D. Lgs. 372/99, per quanto concerne gli "impianti esistenti" definiti nell'art. 2, comma 4 e per quelli definiti nell'art. 15, comma 1 di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto;
- il D. Lgs n. 59 del 18/02/2005 ha abrogato e riformato la disposizione richiamata al punto precedente, diventando nuova norma di riferimento a far data dal 7/05/05, data di entrata in vigore del medesimo;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva sopracitata, e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso *l'Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) della Comunità Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili in ambito industriale (BREF – *BAT References*), che possano servire come guida per le Autorità Competenti nel determinare le condizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;

- con le DD.. n. 2543 del 2/07/02; n. 2899 del 23/07/02; n. 4638 del 14/11/02; n. 1145 del 18/03/03; n. 2459 del 10/06/03; n. 30 del 12/01/04; n. 320 del 28/01/04; n. 3240 del 13/07/04 è stato approvato ed in più riprese rettificato il calendario complessivo per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrate ambientali degli impianti ricadenti in IPPC;

### **VISTI**

- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico, e del suolo;

- il D. Lgs. 112 del 31/03/98: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;

- la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;

- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20/02/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;

- la D.G.R. n. 65-6809 del 29/07/2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 4/08/1999 n. 372. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D. Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";

### **VISTI**

\* la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e relativa documentazione tecnica presentate dall'Impresa Pettinatura Biellese S.p.A., ubicata in Via Milano 232 nel Comune di Vigliano Biellese (BI), in data 15/11/04 , ns. protocollo n. 67508 del 16/11/04, avente per oggetto: "Domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 372/99 per impianti esistenti. IPPC", finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell'attività IPPC:

o 6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;

\* i verbali della Conferenza Istruttoria Provinciale, riunitasi nelle date del 22 Febbraio 2005 e del 19 Aprile 2005 e fatte proprie le conclusioni ivi contenute.

### **PRESO ATTO**

- dei verbali delle sedute del 9 Febbraio 2005 e del 14 Aprile 2005 del Comitato Tecnico Provinciale per i problemi ambientali, con all'ordine del giorno l'esame degli elaborati presentati per l'esame della richiesta oggetto del presente provvedimento;

- delle valutazioni e delle proposte di prescrizioni tecniche espresse nel corso delle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale in ordine al progetto;

- dei pareri trasmessi dai soggetti invitati alle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale, parte integrante dei relativi verbali;

- delle richieste di chiarimento avanzate con nota n. 12366 del 25/02/05 dal responsabile del procedimento al richiedente in seguito alla prima seduta della Conferenza dei Servizi;

- della richiesta di proroga fino al 07 aprile 2005 , pervenuta in data 24 marzo 2005 (ns prot. 18957 del 24 marzo 2005) riguardo alla data entro cui dovevano essere consegnati i chiarimenti sopra citati;

- delle precisazioni fornite dal richiedente in esito alla nota n. 12366 del 25/02/05 presentate in data 7 aprile 2005, con nota ns. prot. 21722;

Viste le risultanze della seconda ed ultima seduta della Conferenza dei Servizi, avvenuta il 19 Aprile 2005, condotta nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e ss. mm. ii. Considerato che il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi è condizionato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecniche:

1. *L'azienda dovrà provvedere nel termine di tre mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a consegnare una relazione di valutazione della tossicità del DEOX 600 e della possibilità di sostituzione con altro prodotto di tossicità inferiore;*
2. *L'azienda dovrà provvedere, nel termine di tre mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ad effettuare un dettagliato piano di monitoraggio acustico, corredato di opportuni rilevamenti fonometrici, al fine di dimostrare il rispetto dei limiti acustici imposti dalla zonizzazione comunale;*
3. *In caso di superamenti dei relativi limiti di immissione ed emissione o di criticità oggettive emerse all'atto della pianificazione, l'Azienda, entro sei mesi dall'adozione definitiva della classificazione acustica da parte del Comune territorialmente competente, dovrà produrre all'Amministrazione Provinciale, all'A.R.P.A. ed al Comune competente, un piano di risanamento acustico contenente modalità e tempi di esecuzione delle opere di mitigazione delle emissioni acustiche inquinanti al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge. In ogni caso gli interventi di risanamento dovranno concludersi entro il termine del 30 Ottobre 2007;*
4. *L'azienda dovrà provvedere alla redazione di una check - list sulla quale riportare periodicamente l'esito del corretto funzionamento degli impianti (ivi incluso il biofiltro), provvedendo ad una compilazione con periodicità settimanale ed indicazioni relative alle funzioni elettromeccaniche ed ai controlli visivi, sui principali indici di corretto funzionamento complessivo dell'impianto di depurazione; sono accettati i controlli quadrimestrali sull'impianto di depurazione e sul controllo di combustione;*
5. *L'azienda dovrà provvedere all'archiviazione ordinata delle check – list richiamate al punto precedente relative all'impianto di depurazione, così come delle relazioni sui controlli ai generatori, rendendoli disponibili ad eventuali organi di controllo;*
6. *L'azienda dovrà predisporre una relazione interna in occasione di eventuali segnalazioni di malfunzionamenti o molestie pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente, in ordine alle possibili cause ed agli eventuali interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere rese disponibili agli organi di controllo;*

#### RILEVATO CHE

- ai fini dell'esercizio della propria attività l'Impresa Pettinatura Biellese S.p.A. è titolare dei seguenti atti ed autorizzazioni comunque denominati:

#### ATTI AL 15/11/2004 - QUADRO RIASSUNTIVO

Estremi atto amministrativo	Ente competente	Data rilascio	Data scadenza	Oggetto
Contratto	SIP			Fornitura acqua potabile
	Provincia Biella			Istanza di concessione preferenziale acque sotterranee

				(pozzi) presentata in data 09.08.2000. Autorizzazione provvisoria BURP n°44 del 31.10.2002
Determinazione n°2180	Provincia Biella	26.05.2003 Data decorrenza 01.02.2002	31.01.2003 2	Concessione derivazione acqua dal Torrente Cervo per uso idroelettrico
Prot. n°3419	CORDAR SpA Biella Servizi	03.10.2002	02.10.2006	Autorizzazione scarico acque reflue industriali
	Regione Piemonte			Emissioni in atmosfera Domanda autorizzazione ex Art. 12 DPR 203-88 presentata in data 26.06.1989 Progetto di adeguamento delle emissioni presentato in data 16.07.1991

#### CONSIDERATO CHE

- il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 372/99, vigente all'epoca dell'istruttoria, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano La Stampa in data 29/12/2004;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata allo Sportello IPPC della Provincia di Biella per trenta giorni ai fini della consultazione da parte del pubblico e che non sono pervenute osservazioni;

#### VALUTATO CHE

- il sito in cui opera l'Impresa Pettinatura Biellese S.p.A. ricade, secondo il vigente P.R.G.C. in area "Industriale", compatibile con le attività di cui trattasi;
- dall'esame della scheda D e delle integrazioni presentate allegata alla domanda di autorizzazione si evince che la situazione impiantistica, tecnologica e gestionale dell'azienda è stata giudicata dal Comitato Tecnico Ambientale per i Problemi Ambientali conforme alle migliori tecnologie disponibili oggi presenti in relazione al comparto economico in cui l'azienda opera;

#### RILEVATO CHE

- a norma dell'art. 5 comma 14 del D.Lgs. 59/05, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al [decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334](#), e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE.

L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II al D.Lgs. 59/05;

- l'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 59/05 prevede che i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto;
- l'art. 8 del D.Lgs. 59/05 prevede che se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

Dato atto che la valutazione del Progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:

- la domanda e gli elaborati progettuali presentati dall'azienda hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore e la stessa descrive in modo compiuto quanto richiesto dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 372/99 all'epoca vigente;
- l'istanza era corredata da sintesi non tecnica così come richiesto dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 372/99 all'epoca vigente.
- sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento.
- il Progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, anche con l'ausilio del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

#### **CONSIDERATO CHE,**

in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 7.08.1990 n. 241, (artt. 14-ter e 14-quater) così come modificate dalla Legge 24.11.2000 n. 340, vigente all'avvio del procedimento, copia della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi (seduta del 26.04.2004) per il procedimento in oggetto è stata trasmessa alla Regione Piemonte, al CO.R.D.A.R. di Biella, al Comune di Vigliano Biellese amministrazioni che non hanno espresso definitivamente il proprio parere, con nota n. 36003 del 07 giugno 2005 e che le stesse non hanno impugnato la determinazione conclusiva della Conferenza nel termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa, avvenuta rispettivamente il 13 giugno 2005 (Regione), il 10 giugno 2005 (Comune e CO.R.D.A.R.), come risulta dagli avvisi di ricevimento pervenuti a quest'Amministrazione, potendo pertanto considerare acquisito l'assenso della predetta Amministrazione regolarmente convocata;

#### **PRECISATO CHE**

Con nota 10473 del 26 giugno 2005 (ns. prot. 43598 del 4 luglio 2005) il Comune di Vigliano Biellese ha trasmesso alcune precisazioni in merito al verbale della Conferenza, senza tuttavia esprimere un motivato dissenso, specificando che il Comune ha avviato la procedura di classificazione acustica conclusasi con l'approvazione espressa con D.C.C. n. 41 in data 26 settembre 2003 e che la disciplina delle fasce di rispetto degli impianti di

depurazione è prevista all'art. 36 delle Norme di Attuazione del P.R.G.C. approvato con D.G.R. 24-16145 del 27 gennaio 1997;

Dato atto che l'istruttoria è stata condotta tenendo conto della seguente normativa tecnica di riferimento disponibile all'atto della consegna dell'istanza:

- Relazione tecnica di supporto alla redazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili in materia di tessile e concia redatto dalla Commissione ex art.3 comma 2 D.Lgs 372/99 CTR "TESSILE E CONCIA" sezione "Tessile";
- Reference Document on Best Available Techniques for the Textile Industry - July 2003, pubblicato dalla Commissione Europea.

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 59/05 la Pettinatura Biellese S.p.A. di Vigliano Biellese (BI) per lo svolgimento delle attività IPPC cod.: 6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno, con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

Vista la Legge 447/95.

Visto il DPR 203/88.

Visto il D.M. 44/04.

Visto il D. Lgs 5/02/1997 n. 22 e ss. mm. ii.

Visto il D.M. 5/02/1998.

Visto il D.Lgs. 152/1999 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 13/1990 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 48/1993;

Vista la Legge Regionale 44/2000 e 5/2001 e ss. mm. ii.;

Vista la D.G.R. [23-13437 del 20/09/2004 di adozione del Piano di Tutela delle Acque, così come modificato dalla D.G.R. n. 30-14577 del 17/01/2005](#);

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

#### **DETERMINA –**

1 di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/05, alla Pettinatura Biellese S.p.A., con sede legale e operativa in Via Milano 232, Comune di

Vigliano Biellese(BI), per l'esercizio dell'impianto industriale destinato alla tintura di fibre tessili, cod. attività IPPC 6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;

2 Di stabilire che il presente provvedimento ha validità di 5 anni a decorrere dalla sua emanazione, ed integra le seguenti autorizzazioni ambientali:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue ai sensi del Dlgs 152/99;

3 Di stabilire che gli elaborati progettuali non grafici prodotti dal richiedente e le successive integrazioni fornite dal proponente vengono riprodotti rispettivamente negli allegati **A1** ed **A3**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

4 Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri IPPC relativi all'attività autorizzata sono quelli indicati nell'allegato **B** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo;

5 Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **C**, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni;

6 Di stabilire che gli impianti, autorizzati allo scarico ai sensi del D. Lgs. 152/99, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **E**, che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni;

7 Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento;

8 Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata;

9 Di stabilire che la ditta autorizzata dovrà provvedere, nel termine di 180 giorni, al versamento delle spese di istruttoria ed ai controlli, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18 comma 2 del D. Lgs. 59/05 qualora applicabili al caso in esame;

10 Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D. Lgs. 59/05;

11 Di dare atto che i controlli richiamati all'art. 11 comma 3 del Lgs. 59/95 in capo al Dipartimento A:R:P:A: di Biella avranno la seguente periodicità: 1 sopralluogo e controllo all'anno per la verifica delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;

12 Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere **custodito**, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo;

13 Di rendere disponibile copia conforme del presente atto al richiedente e di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Vigliano Biellese (BI), all'A.R.P.A. Dipartimento di Biella, all'ASL 12 di Biella, al Servizio Tutela Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche ed all'Ufficio deposito Progetti IPPC di questa Amministrazione ai fini dell'adempimento di quanto disposto dall'art. 5 comma 15 del D. Lgs. 59/05.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. Dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, lì .....

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
TUTELA AMBIENTALE E  
AGRICOLTURA  
(Dott. Giorgio Saracco)**

-----  
Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal ..... al  
.....  
Biella, lì .....

**Il Funzionario Responsabile**

.....

**Il Segretario Generale**

.....



## **ELENCO ALLEGATI**

**A1-PROGETTO PRESENTATO DALLA PETTINATURA BIELLESE S.P.A.**

**A2-RICHIESTA DI CHIARIMENTI EMERSI IN ESITO ALLA 1^ SEDUTA DELLA  
CONFERENZA DEI SERVIZI**

**A3-INTEGRAZIONI FORNITE DALLA PETTINATURA BIELLESE S.P.A.**

**B-DATI IDENTIFICATIVI COMPLESSO IPPC**

**C-PRESCRIZIONI EMERSE NEL CORSO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI**

**D-( EMISSIONI IN ATMOSFERA – NON RICHIESTO )**

**E-PRESCRIZIONI SUGLI SCARICHI IDRICI**

**A1-PROGETTO PRESENTATO DALLA PETTINATURA BIELLESE S.P.A.**

## A2 -RICHIESTA DI CHIARIMENTI EMERSI IN ESITO ALLA 1^ SEDUTA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

### OSSERVAZIONI espresse nella Conferenza dei Servizi del 22 Febbraio 2005.

1. Osservazioni preliminari:
  - Qualora siano stati accertati superamenti dei limiti relativi a qualsiasi forma di emissione durante la fase istruttoria (dopo la presentazione dell'istanza), o siano ancora pendenti diffide di merito, l'impresa richiedente A.I.A. dovrà documentare l'avvenuto rientro nei limiti di accettabilità;
  - Si precisa preliminarmente che per impianto IPPC, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 372/99, s'intende l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'all. 1 al decreto e qualsiasi altra attività accessoria che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. Pertanto si precisa che tutte le indicazioni contenute negli elaborati progettuali dovranno essere esaustive di tutte le attività e fasi produttive svolte nel complesso.
2. Nella **scheda B** mancano le coordinate UTM del sito che vanno in m. N ed E. con datum Europa del 1950, manca la tavola del piano regolatore con relativa legenda, non viene indicato il pozzo idropotabile Castalia a servizio del Comune di Vigliano a meno di 500m.
3. Nella **scheda C1** bisogna descrivere in modo sintetico l'evoluzione nel tempo del complesso produttivo, sia sotto il profilo delle principali variazioni di localizzazione, di attività e di capacità produttiva, che delle inerenti modifiche tecniche intervenute.
4. Per la compilazione corretta della **scheda C2** deve essere fornita un'analisi tecnica di valutazione delle varie fasi del ciclo produttivo, dell'impianto specifico e delle apparecchiature di supporto; quindi identificare (con riferimento al successivo diagramma C.3) e definire le attività svolte nel complesso produttivo (fasi produttive e relativi impianti, fasi ausiliarie e relativi impianti, impianti generali, eventuali attività continuative svolte da imprese terze all'interno del complesso), nonché i principali flussi aggregati di materia ed energia.
5. Nella **scheda C3** il flusso del ciclo produttivo deve essere dettagliato e quantificato (portate di materia e parametri chimici, fisici, gestionali) per ogni blocco dello schema.
6. Nella **scheda D** è necessario un maggiore approfondimento delle singole fasi di lavorazione. Mancano le indicazioni quantitative del livello di applicazione delle BAT tecniche citate ed i riferimenti alle BAT gestionali, non c'è una spiegazione sufficiente per la mancata applicazione di alcune BAT. Bisogna anche fornire, per ogni fase individuata, una descrizione analitica dello stato attuale, ed eventualmente in via di modifica, con valutazioni riferite ai criteri, guide, indicatori e parametri di cui ai documenti di riferimento utilizzati (BREF comunitari e/o, in mancanza, altri documenti ritenuti rilevanti) ad esempio secondo lo schema previsto dalla circolare 16 ECO della Regione Piemonte.  
In particolare, occorre fornire informazioni adeguate su:
  - definizione dell'unità di prodotto utile;
  - bilancio di massa (liquida, solida e gassosa);
  - bilancio di energia;
  - fattori di emissione (o altri indicatori di prestazione ambientale).
7. Nella **scheda E** manca un'adeguata sintesi che prenda in considerazione, anche se solo a livello divulgativo e non tecnico, l'impatto ambientale e le tecnologie adottate per ridurre, prevenire e contenere l'inquinamento.

8. Nello **schema F** devono essere elencate le fibre trattate e per i prodotti non individuati con il CAS deve essere indicata la concentrazione dei prodotti acquistati in soluzione (es. ipoclorito di Na ecc.)
9. Nella **scheda G** risulta una quantità di acqua concessa molto superiore all'utilizzo indicato per uso industriale, deve esserne motivata la necessità. Si riscontra inoltre un'incongruenza relativamente all'attività di riciclo e recupero dell'acqua indicata come tale nell'allegato D2 rispetto a quanto dichiarato nella scheda G, occorre indicare la quantità di acqua effettivamente recuperata.
10. In riferimento alla **scheda L1** emerge che non è disponibile un quadro aggiornato di tutti i punti di emissione con una numerazione univoca degli stessi ai fini di una loro individuazione certa, compresi quelli derivati da attività ad inquinamento atmosferico poco significativo, facendo riferimento all'allegato 1 Dpr 25.07.1991.
11. Per quello che concerne la **scheda N**, risulta che l'Azienda non ha dimostrato di aver effettuato il monitoraggio acustico in seguito al Piano Definitivo di Classificazione Acustica adottato dal Comune di Vigliano Biellese.
12. Scheda **O.1** Il bilancio energetico non tiene conto della produzione di energia idroelettrica correlato alla concessione indicata alla scheda G.
13. Scheda **O.2** Devono essere esplicitate le modalità dei calcoli eseguiti per la definizione dei consumi specifici.
14. La scheda **U** relativa alla spiegazione del funzionamento dell'impianto di depurazione, manca completamente. La Ditta deve fornirla.
15. Si riscontra la mancanza di un piano di monitoraggio e di controllo di cui all'art. 4 comma 1 let. h D.lgs. 372/99 e del piano di miglioramento di cui all'art. 4 comma 1 lett. i che devono essere obbligatoriamente forniti.
16. Si richiede un confronto tra i consumi idrici ed energetici dell'azienda e quelli ottimali previsti in BAT e BREF e di giustificare eventuali discrepanze.
17. In ogni caso deve essere prodotta una valutazione sull'applicabilità di BAT e BREF giustificando eventuali non applicazioni con motivazioni di carattere gestionale, tecnico ed economico.

sono state inoltre richiesti chiarimenti in ordine alle osservazioni dell'ASL12 (allegate)

**A3 - INTEGRAZIONI FORNITE DALLA PETTINATURA BIELLESE S.P.A.S.A.S.**

<b>B -DATI IDENTIFICATIVI COMPLESSO IPPC</b>	
Denominazione Società Madre : <b>PETTINATURA BIELLESE S.P.A.</b>	
Codice Azienda <b>2201</b>	
Codice fiscale 01658740020	
Partita IVA n. <i>IT01658740020</i>	
Sede legale:	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP . 13856
	<b>Comune: <i>Vigliano Biellese</i></b>
	Località:
	Indirizzo: <u><i>Via Milano 232</i></u>
	Tel e fax: 015-811675 / 513367 fax
	E-mail: petbiell@bmm.it
Denominazione unità locale operativa:	
Codice Provinciale	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP . 13856
	<b>Comune: <i>Vigliano Biellese</i></b>
	Località:
	Indirizzo: <u><i>Via Milano 232</i></u>
	Tel e fax: 015-811675 / 513367 fax
	E-mail: petbiell@bmm.it
	Georeferenziazione (coordinate UTM D.E. 1950) E 420515 N 5045839
	Classificazione acustica del territorio del complesso: IV
Attività economica principale:	
ISTAT 1991: 17131	
Attività IPPC: 6-2;	
Codice NOSE-P: <b>105.04</b>	
Codice NACE: <b>17</b>	
Codice SNAP 2 : <b>0406</b>	
Certificazioni ambientali presenti: <i>nessuno</i>	
Numero di addetti: 102	
(– Le informazioni previste nel Cap. 8, Scheda 2, Allegato alla D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731 per la Definizione del Contenuto Informativo del SIRA, sono contenute nella documentazione progettuale riportata negli allegati A)	

## **C-PRESCRIZIONI EMERSE NEL CORSO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI**

7. *L'azienda dovrà provvedere nel termine di tre mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a consegnare una relazione di valutazione della tossicità del DEOX 600 e della possibilità di sostituzione con altro prodotto di tossicità inferiore;*
  8. *L'azienda dovrà provvedere, nel termine di tre mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ad effettuare un dettagliato piano di monitoraggio acustico, corredato di opportuni rilevamenti fonometrici, al fine di dimostrare il rispetto dei limiti acustici imposti dalla zonizzazione comunale;*
  9. *In caso di superamenti dei relativi limiti di immissione ed emissione o di criticità oggettive emerse all'atto della pianificazione, l'Azienda, entro sei mesi dall'adozione definitiva della classificazione acustica da parte del Comune territorialmente competente, dovrà produrre all'Amministrazione Provinciale, all'A.R.P.A. ed al Comune competente, un piano di risanamento acustico contenente modalità e tempi di esecuzione delle opere di mitigazione delle emissioni acustiche inquinanti al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge. In ogni caso gli interventi di risanamento dovranno concludersi entro il termine del 30 Ottobre 2007;*
  10. *L'azienda dovrà provvedere alla redazione di una check - list sulla quale riportare periodicamente l'esito del corretto funzionamento degli impianti (ivi incluso il biofiltro), provvedendo ad una compilazione con periodicità settimanale ed indicazioni relative alle funzioni elettromeccaniche ed ai controlli visivi, sui principali indici di corretto funzionamento complessivo dell'impianto di depurazione; sono accettati i controlli quadrimestrali sull'impianto di depurazione e sul controllo di combustione;*
  11. *L'azienda dovrà provvedere all'archiviazione ordinata delle check – list richiamate al punto precedente relative all'impianto di depurazione, così come delle relazioni sui controlli ai generatori, rendendoli disponibili ad eventuali organi di controllo;*
- L'azienda dovrà predisporre una relazione interna in occasione di eventuali segnalazioni di malfunzionamenti o molestie pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente, in ordine alle possibili cause ed agli eventuali interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere rese disponibili agli organi di controllo;*

## **E-PRESCRIZIONI SUGLI SCARICHI IDRICI**

1. Le acque conferite nel sistema centralizzato pubblico di allontanamento dovranno rispettare i limiti dei parametri allo scarico definiti stabiliti nel rispetto dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs 152/99.
2. Dovrà essere comunicata agli Enti di controllo l'eventuale variazione del nominativo del gestore entro 30 giorni dalla comunicazione di presa in carico del punto di immissione nella rete fognaria da parte del gestore stesso.
3. La cessazione del contratto di fornitura del servizio di allontanamento dei reflui, con conseguente adozione di un diverso sistema di allontanamento o smaltimento dei reflui stessi, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente, al fine di consentire le valutazioni previste dall'art. 10 comma 1 del Dlgs 59/05.